



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

Codice Ente N. 10851

Protocollo n. _____

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 06 Maggio 2013

OGGETTO: DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. PER L'ANNO 2013.

Il giorno 06/05/2013 alle ore 19:00 presso questa Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

1)	RASORI PAOLO - SINDACO	Presidente
2)	LUCCHINI LORENZO	Consigliere
3)	STANGHELLINI PAOLO ASSESSORE	Consigliere
4)	MISCHI RENATO	Consigliere
5)	SIGNORINI MAURIZIO	Consigliere
6)	GHINGO FABIO FRANCESCO	Consigliere
7)	MORTARA CLAUDIO	Consigliere
8)	MILANI MATTEO	Consigliere
9)	CARAMASCHI FEDERICA	Consigliere
10)	ROSSI TIBERIO	Consigliere
11)	BORNOFFI CINZIA BEATRICE	Consigliere
12)	LOMBARDI LUISA	Consigliere
13)	LANFREDI FRANCESCO	Consigliere
14)	LOVATTI BRUNA	Consigliere
15)	BARALDI GILBERTO	Consigliere
16)	CAROLLO ALBERTO	Consigliere
17)	ROSSI PAOLO	Consigliere

Partecipa alla riunione l'Assessore Esterno GHINGO GLORIA

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

CARAMASCHI FEDERICA - BORNOFFI CINZIA BEATRICE - CAROLLO ALBERTO - -

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000, **AVANZINI DR. GABRIELE**, Segretario Comunale.

Presiede **RASORI PAOLO - SINDACO**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Sindaco introduce l'argomento riallacciandosi alla variazione del Regolamento del punto precedente sostenendo che con questa deliberazione si stabiliscono le modalità di applicazione del nuovo tributo così come è stato precedentemente modificato che comporta in sintesi, di elevare al punto percentuale l'aliquota base dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, di confermare nella misura ridotta dello 0,40% l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze e di confermare nella misura stabilita dalla norma le detrazioni per l'abitazione principale così come prevista dalla normativa di legge e infine di dare atto che l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 rimane fissata nello 0,2%.

Non si dà luogo a dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 nr. 23, e l'art. 13 del D. L. 06/12/2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 nr. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (denominata anche IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

Tenuto conto che l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione nr. 12 del 02/04/2012 e variato con deliberazione nr. 19 in data odierna;

Considerato che, in base alle norme sopra descritte:

- 1. l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata dai comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;*
- 2. l'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,20 punti percentuali;*
- 3. l'aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, nr. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, nr. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;*
- 4. per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista una detrazione di € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione, non può stabilire un'aliquota superiore a quella di base per le unità tenute a disposizione.*



Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 44 del 11/04/2013, resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – come atto propedeutico all'approvazione dello schema di bilancio 2013, con la quale si è preso atto, dopo aver effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, della necessità di incrementare l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria arrivando a 1,00 punto percentuale per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati documenti predisposti per il 2013.

***Ritenuto** altresì di mantenere invariate, rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di Legge, l'aliquota e le detrazioni relative all'abitazione principale e le relative pertinenze nonché l'aliquota riferita ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, nr. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, nr. 133;*

***Preso atto** del disposto dell'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), in particolare:*

- alla lettera a) viene soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 edel 2011;

- alle lettere b), c), d) viene istituito e normato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

- alla lettera e) viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio;

- alla lettera f) viene riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

***Richiamato** l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che testualmente recita: "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

***Visto** il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 nr. 214 e precisamente all'art. 13, comma 15, dove è previsto che dall'anno 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ad entrate tributarie, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;*

***Visto** l'art. 42 del Decreto Legislativo nr. 267 del 18/08/2000;*

***Visto** lo Statuto Comunale;*

DELIBERA

1) di elevare a 1,00 (uno) punti percentuali l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

2) di confermare nella misura ridotta stabilita dalla norma dello 0,40 (zerovirgolaquaranta) per cento l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze;



3) di confermare nella misura stabilita dalla norma le detrazioni per abitazione principale, vale a dire € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

4) di dare atto che l'aliquota riferita ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, nr. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, nr. 133 per l'anno 2013 rimane fissata nello 0,2 (zerovirgoladue) punti percentuali e che il relativo introito sarà di competenza erariale

5) di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda agli adempimenti previsti dalla Legge per l'efficacia del presente provvedimento

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

CON voti Favorevoli n. 10, Contrari n. 4 (Lombardi Luisa, Lanfredi Francesco, Baraldi Gilberto e Lovatti Bruna). Astenuti n. 0 espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare la suindicata deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;



Comune di Marmirolo

Provincia di Mantova

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 – COMMA 1 – DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, ADOTTATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N.267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO: DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. PER L'ANNO 2013

Importo €. _____ Capitolo _____

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole.

Si esprimono i seguenti rilievi: _____

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI**

(Rag. Roberta Bardini)

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole.

Si esprimono i seguenti rilievi: _____

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI**

(Rag. Roberta Bardini)



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
RASORI PAOLO - SINDACO

Il Segretario Comunale
AVANZINI DR. GABRIELE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizi finanziari
Rag. Bardini Roberta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 6-9 MAR 2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 6-9 MAR 2013
Il Messo Notificatore

Il Segretario Comunale
AVANZINI DR. GABRIELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio nelle forme di legge ed è divenuta esecutiva, dopo dieci giorni dalla pubblicazione.

Li, _____

Il Segretario Comunale
AVANZINI DR. GABRIELE